

le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto.

Infine, nel caso il contratto collettivo preveda l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità sopra citata è ridotta alla metà⁵⁶.

2.10 Aspetti previdenziali e assicurativi

2.10.1 Profili contributivi

Ai lavoratori assunti con contratto a termine, si applicano, in via generale, le disposizioni che regolano l'obbligazione contributiva prevista per la generalità dei lavoratori subordinati.

A partire dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro per tutti i lavoratori a tempo determinato è tenuto al versamento di un contributo addizionale (in aggiunta alla contribuzione ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori) pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali utile al finanziamento dell'indennità di disoccupazione. Tale contributo addizionale non si applica:

- 1) in relazione ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- 2) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n.1525 e successive modificazioni;
- 3) agli apprendisti;
- 4) ai dipendenti della P.A.

Con l'entrata in vigore del Decreto Dignità⁵⁷ è stato previsto un incremento del contributo addizionale di una misura pari allo 0,50% della i datori di lavoro con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018.⁵⁸

2.10.2 Restituzione della maggiorazione contributiva a seguito della conversione a tempo indeterminato

Al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro può richiedere la restituzione del contributo addizionale. Il diritto al rimborso scatta dopo che sia stato compiuto, con esito positivo il periodo di prova.

La restituzione spetta anche quando l'assunzione a tempo indeterminato avviene entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato.

In particolare il datore di lavoro detrae dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.⁵⁹ Nel caso di più rinnovi è possibile procedere solamente al recupero dell'importo del contributo addizionale e del relativo incremento riguardanti l'ultimo rinnovo del contratto a termine intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

2.11 Prestazioni a sostegno del reddito

⁵⁶ Art. 28, D.Lgs. 81/2015

⁵⁷ Art. 3, comma 2 del D.l. n. 87 del 2018 convertito in Legge n. 96 del 2018

⁵⁸ Paragrafo n. 1.3 della circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2018; Circolare INPS n. 121 del 2019

⁵⁹ Art. 2, comma 28-30, Legge 28.6.2012, n. 92; Messaggio INPS n. 4441 del 2015